



CITTÀ DI SAN MARCO ARGENTANO

Appr. con delib. n. 11 dell'11.6.2014

STATUTO

Art.1	Principi fondamentali	Pag.5
Art.2	Servizi Sociali	Pag.5
Art.3	Sviluppo economico	Pag.5
Art.4	Assetto ed utilizzazione del territorio	Pag.6
Art.5	L'attività amministrativa	Pag.6
Art.6	Albo Pretorio	Pag.6
TITOLO I		
Art.7	Organi elettivi	Pag.8
Art.8	Il Consiglio Comunale	Pag.8
Art.9	Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	Pag.8
Art.9 bis	Prima adunanza	Pag.9
Art.9 ter	Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio	Pag.10
Art.9 quater	Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale	Pag.10
Art.10	Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali	Pag.11
Art.11	I gruppi consiliari e le competenze dei capigruppo	Pag.10
Art.12	Commissione consiliari permanenti	Pag.12
Art.13	Commissioni speciali	Pag.13
Art.14	Iniziative di proposte	Pag.13
Art.15	Norme generali di funzionamento	Pag.13
Art.16	La Giunta Comunale	Pag.14
Art.17	Dimissioni e revoca degli assessori	Pag.14
Art.18	Ruolo e competenze generali	Pag.15

Art.19	Esercizio delle funzioni	Pag.15
Art.20	Decadenza della Giunta	Pag.16
Art.21	Norme generali di funzionamento	Pag.16
Art.22	Il Sindaco – Ruolo e funzioni	Pag.16
Art.23	Elezione e durata del Sindaco	Pag.17
Art.24	Mozione di sfiducia	Pag.17
Art.25	Rappresentanza e coordinamento	Pag.18
	TITOLO II	
	Capo I – Organi burocratici ed uffici	Pag.19
Art.26	Organizzazione degli uffici e dei servizi	Pag.19
	Capo II	Pag.20
Art.27	Il Segretario Comunale	Pag.20
Art.28	Il Vice Segretario Comunale	Pag.21
	TITOLO III	
Art.29	Partecipazione popolare	Pag.22
	Capo I	Pag.22
Art.30	Interventi nel procedimento amministrativo, istanze, petizioni e proposte	Pag.22
	Capo II	Pag.23
Art.31	Associazionismo e partecipazione	Pag.23
Art.32	Pro-Loco	Pag.24
	Capo III	Pag.25
Art.33	Referendum – Diritti di accesso	Pag.25
	Capo IV	Pag.26
Art.34	Difensore civico	Pag.26
	TITOLO IV – Servizi pubblici essenziali	
	Capo I – Competenze del Comune	Pag.28
Art.35	Servizi comunali	Pag.28
	Capo II – Gestione dei servizi pubblici comunali	Pag.28
Art.36	Gestione in economia	Pag.28

Art.37	La concessione a terzi	Pag.28
Art.38	Le aziende speciali	Pag.29
Art.39	Le istituzioni	Pag.29
Art.40	Le società per azioni	Pag.30
TITOLO V – Convenzioni e consorzi		
	Capo I – Convenzioni e consorzi	Pag.32
Art.41	Convenzioni	Pag.32
Art.42	Consorzi	Pag.32
	Capo II – Accordi di programma	Pag.33
Art.43	Opere di competenza primaria del Comune	Pag.33
TITOLO VI – Gestione economica finanziaria e contabilità		
	Capo I – La programmazione economica	Pag.34
Art.44	La programmazione di bilancio	Pag.34
Art.45	La programmazione dei lavori pubblici	Pag.34
	Capo II – L'autonomia finanziaria	Pag.35
Art.46	Le risorse per la gestione corrente	Pag.35
Art.47	Le risorse per gli investimenti	Pag.35
	Capo III – La conservazione e gestione del patrimonio	Pag.35
Art.48	La gestione del patrimonio	Pag.35
	Capo IV – La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione	Pag.36
Art.49	Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.36
Art.50	Il rendiconto della gestione	Pag.37
	Capo V – Appalti e contratti	Pag.38
Art.51	Procedure negoziali	Pag.38
	Capo VI – Il controllo della gestione	Pag.38
Art.52	Finalità	Pag.38
	Capo VII – Tesoreria e concessionario della riscossione	Pag.39
Art.53	Tesoreria e riscossione delle entrate	Pag.39
TITOLO VII – Collaborazione e rapporti con altri Enti		
	Capo I - Collaborazione e rapporti con altri Enti	Pag.40

Art.54	Lo Stato	Pag.40
Art.55	La Regione	Pag.40
Art.56	La Provincia	Pag.40
Art.57	La Comunità Montana	Pag.41

TITOLO VIII – Norme Transitorie e finali

	Capo I	Pag.42
Art.58	Revisione dello Statuto	Pag.42
Art.59	Entrata in vigore	Pag.42

Art.1

Principi fondamentali

1. La comunità di San Marco Argentano è ente autonomo locale secondo i principi della Costituzione e della Legge dello Stato.
2. Ha sede nel palazzo "Santa Chiara", sito nel capoluogo, ed articolato altresì in numerose contrade che ne popolano il territorio.
3. Il Consiglio comunale delibera sulle caratteristiche dello stemma e del gonfalone, quali risultano dalla tradizione storica simboleggiati dal "Leone di San Marco Evangelista" patrono della città.
4. Il comune si impegna a coordinare la propria azione con quella di altri enti locali, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ed assicurare efficacia nella gestione dei servizi.
5. Le sedute degli organi comunali si tengono, di norma, nella sede del Comune.
6. L'azione amministrativa è ispirata al principio della solidarietà per l'affermazione dei diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici e territoriali esistenti.

Art.2

Servizi Sociali

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi o prestazioni economiche a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
4. Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione.
5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
6. Attua, secondo le modalità previste nelle Leggi regionali, un servizio di assistenza scolastico idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico e paesaggistico, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici o privati.
8. Il Comune assicura un servizio di prevenzione e assistenza a favore di minori svantaggiati, attraverso attività mirate quali centri di accoglienza e di aggregazione e di recupero.

Art.3

Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico di partecipazione popolare al processo produttivo.
4. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale.
6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche valorizzando componenti naturali, economiche e sociali.
7. Attua interventi per la protezione della natura e dell'ambiente con la collaborazione della Regione.
8. Promuove e valorizza lo sviluppo del settore agricolo incentivando il rilancio dei prodotti agricoli locali.

Art.4

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio.
2. Si adopera perché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Promuove il superamento delle barriere architettoniche.
5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, sociale, culturale e sportivo.
6. L'Amministrazione promuove lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale anche mediante iniziative, ricerche storiche finalizzate allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione dei valori autoctoni.

Art.5

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento;
2. La semplificazione del procedimento dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi dell'organizzazione e della sua dirigenza, uniformandosi a quanto disposto dagli artt.2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche e integrazioni;
3. Apposte norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241 garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
4. L'attività amministrativa è informata altresì al superamento di ogni discriminazione tra i sessi anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

Art.6

Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è sito un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un dipendente comunale e su attestazione di questo ne certifica la pubblicazione.
3. Ai fini della pubblicità e della diffusione degli atti nelle borgate viene individuato un apposito spazio in cui vengono affissi in genere gli atti del Comune, fatta eccezione per quelli meramente esecutivi od a contenuto vincolato.

TITOLO I

Art.7¹

Organi elettivi

Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco; la Giunta Comunale; il Consiglio Comunale; il Presidente del Consiglio.

Sono organi non elettivi: il Segretario Comunale; i Dirigenti

Art.8

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e compie le scelte politico amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Le modalità delle direttive generali, degli ordini del giorno, delle mozioni e interrogazioni sull'azione politico amministrativa della Giunta comunale sono demandati al Regolamento.
5. Al Consiglio vengono presentate da parte della Giunta comunale e del collegio dei Revisori dei conti, relazioni periodiche e informazioni sull'attività del Comune e sulla gestione dei servizi pubblici comunali.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, sollecitando e perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dei regolamenti.
9. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva della Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
10. Sarà istituito un sistema del controllo interno della gestione impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal Regolamento di contabilità che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

Art.9

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

- 1) Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto stabilendo la programmazione generale

¹ Articolo modificato con delibera C.C. n.31 del 20.12.1999

dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Gli statuti dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le convenzioni tra i comuni e quelle tra comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) Unione dei comuni e conurbazione dei territori vicini;
 - e) L'istituzione e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - g) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) Gli indirizzi da assicurare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o la emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi futuri, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli atti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o altri funzionari;
 - l) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- 2) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altro organo del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.9 bis²

Prima adunanza

1. *Nella prima adunanza, il nuovo Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti.*
2. *Il Sindaco convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.*

² Articolo aggiunto con delibera del C.C. n.31 del 28/11/2009

3. *La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.*
4. *La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.*
5. *La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e con la elezione della Commissione elettorale comunale.*
6. *Il Consiglio comunale nella prima adunanza, procede, altresì, con la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.*
7. *Per quanto non espressamente individuato, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.267/2000.*

Art.9 ter³

Elezione del Presidente e del VicePresidente del Consiglio

1. *Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 – 40 del D.lgs n.267/2000, sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, eletti tra i consiglieri nella prima seduta consiliare.*
2. *Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio medesimo nel suo seno, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione separata e con voto palese.*
3. *Attese le funzioni proprie del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, di natura eminentemente istituzionali, questi possono essere revocati, con le stesse modalità previste per l'elezione, sulla base di una proposta di revoca, per inadempimenti o condotta tale da non garantire l'autonomia dell'organo, presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.*
4. *Nei casi di assenza o impedimento temporaneo, tutte le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal Vice Presidente .”*

Art.9 quater⁴

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio è titolare delle seguenti funzioni:

- a) *rappresenta il Consiglio Comunale;*
 - b) *convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;*
 - c) *decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;*
 - d) *ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;*
 - e) *sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;*
 - f) *convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;*
 - g) *insedia eventuali commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;*
 - h) *assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;*
 - i) *esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.*
- Il presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.*

³ Articolo aggiunto con delibera del C.C. n.31 del 28/11/2009

⁴ Articolo aggiunto con delibera del C.C. n.31 del 28/11/2009

La prima seduta consiliare è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio su specifiche tematiche da porre all'ordine del giorno su istanza del Sindaco, della Giunta e nell'ipotesi di istanza a firma di un quinto dei consiglieri. In caso di mancata nomina del Presidente tutte le competenze restano in capo al Sindaco.

Al Presidente del Consiglio Comunale spetta un'indennità pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.

Art.10

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione. Sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni Consigliere comunale, con le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione;
5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal segretario comunale, copia di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
 - c) Il Consigliere ha l'obbligo di assicurare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge;
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissione contestuale, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco;
7. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, di cui si dovrà dare atto nel verbale della seduta, sono dichiarati deceduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste nel Regolamento.
10. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione oltre che del Sindaco, anche dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti e, a parità di voti, il maggiore d'età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra citati.

Art.11⁵

Art.11- Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. *I gruppi consiliari sono costituiti da almeno tre consiglieri comunali. Nel caso in cui in una lista siano eletti meno di tre consiglieri comunali, gli eletti nella lista costituiscono "gruppo" qualsiasi ne sia il numero.*
2. *Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria denominazione ed il nome del proprio Capigruppo durante i lavori della prima riunione del Consiglio neo eletto.*
3. *La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo Consiliari o loro sostituti delegati, dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci e dal Sindaco. Alla Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Segretario del Comune.*
4. *Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina le attribuzioni e l'organizzazione dei lavori.*
5. *Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.*

Art.12⁶

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno. Vengono costituite tre commissioni permanenti con competenza nelle seguenti materie:
PRIMA COMMISSIONE:
Assetto del territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Igiene e sanità, Trasporti.
SECONDA COMMISSIONE:
Bilancio, Programmazione, Provveditorato, Economato, Patrimonio, personale, Affari Generali, Agricoltura, Foreste, commercio, Fiere e Mercati, Attività Produttive.
TERZA COMMISSIONE:
Pubblica Istruzione, Cultura, sport, Tempo Libero, Servizi socio-assistenziali.
2. *Le Commissioni Permanenti sono costituite da n.3 componenti designati dal Consiglio con il rispetto della rappresentanza della minoranza.*
3. *Spetta ai singoli componenti delle Commissioni un gettone di presenza, pari a quello del Consigliere comunale.*

⁵ Articolo sostituito con delibera del C.C. n.31 del 29/9/2009

⁶ Modificato il C.2 con delibera del C.C. n. 11 del 11/6/2014

4. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio della funzione del Consiglio stesso.

Art.13

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio di problemi di carattere generale aventi rilevanza sociale, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilendo l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da un componente della minoranza designato da questa a maggioranza dei suoi componenti.

Art.14

Iniziative di proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio Comunale, spetta alla Giunta - Sindaco e a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dal Regolamento.

Art.15⁷

Art.15 –Norme generali di funzionamento

1. *Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento secondo quando dispone il presente Statuto.*
2. *Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo.*
3. *In sede di Conferenza dei Capigruppo, viene altresì, stabilito l'ordine del giorno dei lavori consiliari.*
4. *La Conferenza dei Capigruppo consiliari deve essere convocata due giorni, o per motivata urgenza uno, precedenti la convocazione del Consiglio Comunale.*
5. *In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e in assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere anziano.*
6. *Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori, fa osservare il regolamento del Consiglio Comunale, concede la parola, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta, quando l'ordine dei lavori è turbato ed ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che continuamente violi il regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.*
7. *Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.*
8. *Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o dal Consiglio o da almeno un quinto dei consiglieri comunali*

⁷ Articolo sostituito con delibera del C.C. n.31 del 29/9/2009

assegnati al Comune compreso il Sindaco. L'adunanza del Consiglio Comunale richiesta da un quinto dei consiglieri deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

- 9. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, almeno 24 ore prima, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti valutati dal Sindaco. In tali casi, almeno 24 ore prima della seduta, i consiglieri debbono essere in grado di conoscere la documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti.*
- 10. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali le leggi o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranza speciali dei votanti.*
- 11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.*
- 12. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.*
- 13. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale, che potrà essere coordinato dal funzionario preposto alla verbalizzazione.*
- 14. Le sedute devono essere tenute nella sala consiliare della residenza municipale. Nei casi eccezionali il Consiglio comunale può deliberare, con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, di tenere le proprie riunioni in sedi diverse.*
- 15. Le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni scritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale dal giorno di convocazione dell'adunanza consiliare.*
- 16. Le adunanze consiliari sono valide con la partecipazione della metà dei consiglieri. In seconda convocazione basta che intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente senza computare a tal fine il Sindaco e con arrotondamento all'unità superiore. Il Consiglio comunale non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.*

Art.16

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n.6 Assessori, tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, nel numero massimo di sei tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può nominare due degli assessori tra i cittadini non Consiglieri purché eleggibili e con qualificata competenza comprovata da apposito curriculum attinente alla cura degli interessi nell'ambito delle deleghe che dal Sindaco vengono affidate agli stessi.
4. Gli assessori esterni intervengono nelle sedute del Consiglio comunale ed hanno diritto di intervento su ogni argomento trattato, ma non hanno diritto al voto.

Art.17

Dimissioni e revoca degli assessori

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dando motivate comunicazioni al Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti delle decadenze e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere rappresentanti dell'Ente.
4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.

Art.18

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del comune che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La Giunta riferisce annualmente al consiglio sull'attività della stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
6. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art.19

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco e, in sua assenza, dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 11 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta comunale è convocata e presieduta dal Vice sindaco.
4. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti nonché di servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le

responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

5. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio comunale dal Sindaco nello stesso termine.
6. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa concessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.
7. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dallo statuto, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto della elezione della Giunta in carica.

Art.20

Decadenza della Giunta

La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art.21

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, il presidente e l'intero collegio dei revisori.

Art.22

Il Sindaco

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. *E' l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio e tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca la conferenza dei capigruppo tutte le volte che lo ritiene opportuno, assicurando una*

*adeguata e preventiva informazione, ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.*⁸

3. Quale Presidente della giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
5. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
6. il Sindaco è garante del rispetto della legge, della attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
8. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.23

Elezione e durata del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalla normativa vigente.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, tranne il verificarsi dei casi previsti dalla legge.
6. Il Sindaco ha la facoltà di distribuire deleghe ai singoli Consiglieri.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.24

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi della legge vigente.

⁸ Comma abrogato con delibera del C.C. n.31 del 29/9/2009

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco nonché della Giunta comunale.

Art.25

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
- a) *richiede la convocazione Consiglio comunale e convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;*⁹
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, ad eccezione dei casi previsti dall'art.417 bis del c.p.c., e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
 - j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

⁹ Comma abrogato con delibera del C.C. n.31 del 29/9/2009

TITOLO II

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art.26

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. I Funzionari preposti ai vari servizi, sono direttamente responsabili dell'andamento dei loro uffici e rispondono del loro operato al Sindaco ed all'Amministrazione. Il personale comunque preposto ai vari uffici opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. Attribuisce, ove la legge lo consenta e nei limiti delle risorse del bilancio dell'Ente, livelli massimi apicali previsti per la dirigenza degli Enti Locali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e

definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. I pareri che devono essere resi dai funzionari titolari dei servizi secondo le modalità di cui all'art.53 della Legge n.142/1990, non riguardano proposte di deliberazioni che sono meri atti di indirizzo ed il parere della Ragioneria è prescritto esclusivamente per le deliberazioni che comportano conseguenze finanziarie. Dovranno essere resi, altresì, dai dipendenti dell'ufficio che seguono immediatamente, in via gerarchica, il titolare qualora quest'ultimo sia assente o impedito;
7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.
8. Il Comune realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza svolgendo, attraverso la Polizia Municipale, le funzioni di polizia locale previste dalla legge.
9. A tal fine istituisce il corpo di polizia Municipale il quale, nell'ambito dell'organico del Comune, costituisce settore a se stante organizzato e disciplinato ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24.
10. Il Comune può utilizzare giovani in servizio di leva per la vigilanza ittica e venatoria e per la tutela ambientale e dei beni culturali. I giovani di leva possono essere utilizzati anche per compiti di polizia urbana.

CAPO II

Art.27

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui al comma 75 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Salvo quanto disposto dal precedente comma, la nomina del Segretario ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
6. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art.51-*bis* della L.142/90, introdotto dall'art. 6, comma 10, della L.127/97, ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale, di cui al citato art.51-bis, non sia stato nominato, le

relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario nei termini e modalità stabilite dalla legge.

ART.28

Il Vice Segretario

Un funzionario direttivo in possesso di diploma di laurea idonea oltre alle attribuzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

TITOLO III

ART.29

Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi. Inoltre dispone forme di consultazione della popolazione o di categoria o di settori di essa, con l'istituzione di comitati di quartiere o di contrade.

CAPO I

ART.30

Interventi nel procedimento amministrativo, istanze, petizione e proposte

1. I cittadini portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di interventi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi qualificati rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare, istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi qualificati in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
13. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politico o gestionale dell'aspetto sollevato.
14. Le modalità di interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
15. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
16. Il Regolamento di cui al quattordicesimo comma determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
17. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
18. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo la ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
19. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
20. Numero 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
21. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
22. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ART.31

Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo comma 8, l'accesso ai

- dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
 3. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
 4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. Possono essere individuati forme più celeri di consultazione.
 5. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziative previsti negli articoli precedenti purché numericamente significative.
 6. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
 7. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
 8. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.
 9. Le Commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
 10. Nell'adozione dei Regolamenti previsti dall'art.5 della legge 142/90 il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità prima dell'inizio del procedimento di adozione e sentire il parere e le proposte delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

ART.32

Pro-Loco

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco San Marco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
 - iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località;
 - iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località
 - assistenza ed informazione turistica,
 - attività ricreative e culturali;
 - coordinamento di iniziative ed attività culturali.
2. Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della pro-Loco nell'ambito del comune, un rappresentante della Pro-Loco, scelto in una terna presentata dalla Pro-Loco, verrà inserito come membro di diritto nella Commissione Urbanistica.
3. Alla Pro Loco possono essere affidate la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità della Pro Loco.

4. La Pro Loco sarà ritenuta decaduta dal riconoscimento di cui ai precedenti commi se non in regola con l'iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco ai sensi della Legge Regionale n.13/85.

CAPO III

ART.33

Referendum – Diritti di accesso

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - il 15 per cento del corpo elettorale;
 - il Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel Regolamento.
8. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel Regolamento.
9. il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
10. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
11. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
12. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
13. La Giunta comunale adotta provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
14. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della Legge 7/8/1990 n.241.

CAPO IV

ART.34

Difensore civico

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di 2/3 per sedute consecutive ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella terza seduta.
2. La proposta viene depositata anche ai fini del successivo comma 5 agli atti della Segreteria del Comune, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 3.
3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere eletto una sola volta.
4. Il Difensore prima dell'insediamento, presta giuramento nelle mani del Consiglio comunale con la seguente formula:
“giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.
5. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza provata e qualificata, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
6. Non può essere nominato Difensore civico:
 - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
 - i ministri di culto;
 - gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubbliche, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, Segretari o dipendenti del Comune.
7. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
8. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali a disposizione dell'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
9. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
10. A tal fine può invitare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

11. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
12. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente, o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
13. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale, ove di competenza del Consiglio.
14. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.
15. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
16. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
17. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione il Difensore civico può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio.
18. Al Difensore civico vengono rimborsate le spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni le quali devono essere idoneamente documentate nel limite dell'importo dell'indennità prevista per gli Assessori comunali. Ogni ulteriore spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta comunale.

TITOLO IV

Servizi pubblici essenziali

CAPO I Competenze del Comune

Art.35

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. I comuni esercitano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. L'attività dei privati e delle loro formazioni deve in ogni caso essere coordinata dagli organi istituzionali del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione, sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestite.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

Gestione dei servizi pubblici comunali

Art.36

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art.37

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del

servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art.38

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di scioglimento e restano in carica per un periodo stabilito dallo Statuto in corso di scioglimento del Consiglio comunale. La loro durata sarà stabilita dallo Statuto aziendale.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art.39

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza

- imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni" organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, Il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.
 3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
 4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.
 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 7. Il collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
 8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento di gestione.

Art.40

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici Comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, e ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunali, altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.
5. Le aziende speciali di cui all'art. 53 possono, con atto del Consiglio, essere trasformate in società per azioni, di cui il Comune resta azionista unico per un

periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Si applicano, a tal fine, le modalità attuative di cui all'art. 17, commi dal 51 al 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO V
Convenzioni e consorzi

CAPO I
Convenzioni e consorzi

Art.41
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportuno.

Art.42
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio.
2. Il consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'Assemblea, composto dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

- b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tale carica.
 5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.
 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
 8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

Accordi di programma

Art.43

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI
Gestione economico-finanziaria
e contabilità

CAPO I
La programmazione finanziaria

Art.44

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è corredata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i criteri per la loro impostazione. La Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art.45

La programmazione dei lavori pubblici

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), come sostituito dall'art. 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
2. Le previsioni contenute nel programma triennale e nell'elenco annuale corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuali e pluriennali.
3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.
4. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'autonomia finanziaria

Art.46

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino, in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale è impegnata ad assicurare agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art.47

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art.48

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando anche attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito, salvo diverse determinazioni della Giunta, per motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi per gli immobili e dalla Giunta per i mobili quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso a far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO IV

La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art.49

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione segreta e con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la Legge.
2. L'incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti sono regolate dall'art. 102 del D.Lgs. n.77/1995.
3. I Revisori durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera, e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dall'Albo professionale decadono dalla carica. Parimenti decadono dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico, partecipando anche alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta, per mesi 3.
4. La revoca dei componenti o di un componente del Collegio dei Revisori è deliberata dal Consiglio comunale, con le stesse modalità per l'elezione, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti agli interessati o all'interessato, ai quali è concesso, in ogni caso, un termine di 10 (dieci) giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5. La Presidenza del Collegio compete al Revisore previa specifica designazione da parte del Consiglio comunale nel caso in cui più di uno dei nominativi sia iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali di Conti, diversamente la Presidenza è attribuita come per legge.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro 45 giorni, scegliendolo dall'Albo Professionale.
7. I nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli rimasti in carica.
8. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento ed in conformità a quanto previsto dall'art.13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione con le modalità di cui all'art.105 del decreto legislativo n.77 /1995 così come modificato dall'art.2, comma 20, della L.191/98.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sola persona del Presidente, se invitato dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri, è tenuto obbligatoriamente a partecipare alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti, senza diritto di voto.
10. Le attività del Collegio dei Revisori sono regolamentate mediante convenzione per atto pubblico amministrativo.
11. Per l'esercizio delle loro funzioni, i componenti del Collegio dei Revisori possono accedere, anche regolarmente, negli uffici del Comune, dandone sempre un congruo preavviso, richiedere informazioni e copie di atti direttamente agli impiegati del Comune. I dipendenti e gli Amministratori del Comune sono tenuti a dare riscontro alle richieste dei Revisori, e non possono opporre ad essi alcun segreto amministrativo.
12. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino grave irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente, e comunque entro sette giorni, al Consiglio comunale. I componenti del Collegio dei Revisori sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla Legge e dai relativi regolamenti applicativi.
13. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art.50

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa, almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

CAPO V

Appalti e contratti

Art.51

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale, dalla Giunta o da determina del dirigente preposto al servizio, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
- 3) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
- 4) Per la stipulazione dei contratti interviene in rappresentanza del Comune, il dirigente preposto al servizio inerente l'oggetto del contratto.

CAPO VI

Il controllo della gestione

Art.52

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, le valutazioni dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art.53

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il servizio di tesoreria può essere affidato anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, ai sensi del primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'art. 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII
Collaborazione e rapporti con altri enti

CAPO I
Collaborazione e rapporti con altri enti

Art.54

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ed assicurarne il migliore funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art.55

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre attraverso il coordinamento della Provincia alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art.56

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella di altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art.57

La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

CAPO I

Art.58

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salvo le modifiche prescritte da apposite disposizioni di legge o salvo che la revisione, o l'abrogazione sia deliberata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

Art.59

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
6. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto.